

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 88/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 13 novembre 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1992 al 1996, nonché le annesse relazioni del Presidente dell'Ente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giuliano Mazzeo e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi suindicati;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1992 e 1996 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso;

ordina che copia della determinazione, con annessa relazione, sia inviata al Ministero del tesoro, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero di grazia e giustizia.

L'ESTENSORE

Fto: Giuliano Mazzeo

IL PRESIDENTE

Fto: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 23 novembre 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dottoressa Vincenzina Azara)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA CASSA ITALIANA DI PREVI-
DENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI,
PER GLI ESERCIZI 1992, 1993, 1994, 1995 E 1996

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
1. — La privatizzazione della Cassa	»	15
2. — L'evoluzione della normativa pensionistica	»	23
3. — Gli organi	»	25
4. — Il personale	»	33
5. — L'attività istituzionale	»	42
6. — Il bilancio tecnico	»	55
7. — La gestione finanziaria	»	59
7.1. — Considerazioni generali	»	59
7.2. — Il conto finanziario	»	62
7.3. — Il conto economico	»	65
7.4. — Il conto patrimoniale	»	72
7.4.1. — Gli investimenti patrimoniali	»	74
7.4.2. — Rivalutazione del patrimonio immobiliare	»	81
7.4.3. — Attuazione dei piani di impiego	»	81
7.4.4. — I redditi immobiliari	»	83
7.4.5. — I redditi mobiliari	»	86
7.4.6. — Le immobilizzazioni tecniche ed i residui attivi	»	90
7.4.7. — I residui passivi	»	94
7.4.8. — Il fondo di garanzia	»	94
8. — La situazione amministrativa	»	96
CONCLUSIONI	»	98

P R E M E S S A

Con la presente relazione la Corte dei Conti riferisce al Parlamento sulla gestione finanziaria della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti per gli esercizi 1992/1996 e sui principali fatti gestori verificatisi successivamente, fino alla data corrente.

La gestione finanziaria della Cassa in questione ha formato oggetto di Relazione al Parlamento fino all'esercizio 1991¹.

Con la presente Relazione si riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per gli esercizi 1992/1996.

Si precisa che il controllo in atto viene reso a norma della Legge 21.3.1958, n.259 e della Legge 14.1.1994, n.20, nonché in applicazione dell'art.3, 5° comma, del decreto legislativo 30.6.1994, n.509, che ha disposto la trasformazione in persone giuridiche private di alcuni enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Se da un lato, l'avvenuta trasformazione dell'Ente in struttura associativa privata non può certo essere ininfluente circa i modi e i contenuti del controllo, deve tuttavia considerarsi che il tipo di controllo ipotizzato nel richiamato art.3, 5° comma, "si colloca di necessità nel sistema radicalmente innovato, che caratterizza ormai il collegamento funzionale tra la Corte e le

¹ Da ultima, Relazione per gli esercizi 1984/1991 in Atti parlamentari, 11^a Legislatura, Senato della Repubblica, documento XV, n.31

pubbliche amministrazioni. In effetti, i nuovi fondamenti del controllo della Corte privilegiano come oggetto diretto la gestione, ed individuano e circoscrivono l'area di applicazione in termini di pubblicità sostanziale, talchè non sorge dubbio che l'esame da riservare" alla gestione della Cassa Geometri come associazione "debba essere riguardato nel generale contesto del controllo di gestione concernente tutte le pubbliche amministrazioni"².

Quanto sopra giustifica la sostanziale unicità del presente referto che nei primi tre anni riguarda la gestione di un ente previdenziale avente la personalità giuridica di diritto pubblico e negli ultimi due anni quella di un ente privatizzato nei modi di cui si dirà nel prosieguo della presente Relazione.

² vedi, Relazione sulla gestione finanziaria dell'ENPAM per gli esercizi 1994/95, in Atti parlamentari, XII Legislatura, Camera dei Deputati, documento XV, pag.8

1. *La privatizzazione della Cassa*

La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza a favore dei Geometri liberi professionisti, istituita dalla Legge 24.10.1955, n.990 con la denominazione di Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Geometri, costituisce uno degli organismi attraverso i quali si attua il sistema previdenziale dei liberi professionisti.

Suo compito istituzionale è, in via generale, quello di percepire contributi durante l'attività lavorativa del geometra per corrispondergli, successivamente, forme di previdenza che essenzialmente consistono nell'erogazione di pensioni: a) di vecchiaia; b) di anzianità; c) di inabilità e di invalidità; d) di reversibilità o indirette ai superstiti.

La Cassa eroga inoltre interventi assistenziali a favore della categoria.

L'ordinamento della Cassa, già disciplinato dalla cennata Legge istitutiva e successivamente modificato dalle leggi 9.2.63, n.152 e 4.2.67, n.37, ha subito radicali e profonde trasformazioni con la Legge di riforma 20.10.1982 n.773, modificata a sua volta con la Legge 4.8.1990 n.736.

Successivamente la Legge 24.12.1993 n.537, recante provvedimenti correttivi della finanza pubblica, ha disposto la delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti a riordinare, o a sopprimere gli enti pubblici di previdenza e assistenza.

La detta Legge ha altresì stabilito che il Governo nell'emanazione di questi decreti dovesse attenersi a taluni principi e criteri direttivi, tra cui si ritiene di menzionare l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, la distinzione fra organi di indirizzo e di gestione, l'eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici e la limitazione dei benefici a

coloro che effettivamente esercitano le professioni e le eliminazioni delle sperequazioni nel trattamento tra le singole categorie.

Il Governo ha attuato detto incarico con il già citato decreto legislativo 30.6.1994, n.509 nel quale è stabilito, come prima e più importante disposizione, che gli enti in questione “sono trasformati a decorrere dal 1.1.1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere finanziario”.

Circa gli effetti della prevista trasformazione, si ritiene precisare che la Corte dei Conti, Sezione Controllo Enti, con Determinazione n.49/95, del 26.9.1995, ha tra l'altro affermato che gli stessi si sono prodotti ex lege dal 1°1.1995, con immediato acquisto in capo agli enti interessati della personalità giuridica di diritto privato, una volta che le stesse abbiano provveduto entro il 31.12.1994 a disporre l'opzione tra la forma dell'associazione o della fondazione.

In merito alle ulteriori norme del citato decreto legislativo si ritiene di precisare quanto segue.

- ◆ Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro ed assumono la personalità giuridica di diritto privato, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni;
- ◆ gli stessi continuano a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per i quali sono stati istituiti, fermi restando l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione. Agli stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti;